



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

**L.R. 32/1982 e s.m.i.**

**“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”**

**PRONTUARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

(in vigore dal 1 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 32/1982 e s.m.i.)

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
<b>RIFIUTI</b>							vedi norma nazionale di riferimento (D.lgs. 3/4/2006 n. 152)
<b>FUORISTRADA</b>	art. 11 violazione  art. 38 sanzione	1  1 lettera c)	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il territorio regionale	143/432	144	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo
<b>FUORISTRADA</b>	art. 11 violazione  art. 38 sanzione	1  1 lettera d)	Attività e manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del 3° comma	Sanzione fissa 12.498  più Euro 1.199 fino a 50 partecipanti,  o Euro 1.799 da 51 a 100, o Euro 2.399 da 101 a 200, o Euro 3.598 se più di 200	4.166  più Euro 399,67 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 599,67 da 51 a 100 o Euro 799,67 da 101 a 200 o Euro 1.199,33 se più di 200	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 o manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in	Sanzione fissa 12.498	4.166	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)		più Euro 1.199 fino a 50 partecipanti,  o Euro 1.799 da 51 a 100, o Euro 2.399 da 101 a 200, o Euro 3.598 se più di 200	più Euro 374 400 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei o Euro 561 600 da 51 a 100 o Euro 748 800 da 101 a 200 o Euro 1.199 se più di 200		
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche	Sanzione fissa 12.498	4.166	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)		più Euro 1.199 fino a 50 partecipanti,  o Euro 1.799 da 51 a 100, o Euro 2.399 da 101 a 200, o Euro 3.598 se più di 200	più Euro 400 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 600 da 51 a 100 o Euro 800 da 101 a 200 o Euro 1.199 se più di 200		

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori di manifestazioni o gare motoristiche	Sanzione fissa 12.498	4.166	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)		più Euro 1.199 fino a 50 partecipanti, o Euro 1.799 da 51 a 100, o Euro 2.399 da 101 a 200, o Euro 3.598 se più di 200	più Euro 399,66 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 599,66 da 51 a 100 o Euro 799,66 da 101 a 200 o Euro 1.199,33 se più di 200		
FUORISTRADA	art. 11 violazione  art. 38 sanzione	2  1 lettera c)	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su terreni di montagna, mulattiere e su piste e strade forestali segnalate ai sensi della vigente normativa in materia di vincolo idrogeologico (L.R. 45/1989)	143/432	144	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo
FUORISTRADA	art. 11 violazione  art. 38 sanzione	4  1 lettera c)	Transito con mezzi motorizzati su strade interdette da Province e Comuni ai fini di tutela ambientale	143/432	144	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
<b>FUORISTRADA</b>	art. 11 violazione art.38 sanzione	1 - 2 - 4  1 lett. c)-1- 2-3-4	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati non regolarmente Attività fuoristrada con mezzi motorizzati privi di targa Attività fuoristrada con mezzi motorizzati privi di assicurazione Il mezzo motorizzato non venga fermato dal conducente durante l'attività di controllo della vigilanza	360/1.199	399,67	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo. Fattispecie sanzionabili se per il mezzo motorizzato utilizzato per la violazione sono previsti, dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, i requisiti dell'immatricolazione, della targa, dell'assicurazione e dei documenti funzionali alla circolazione
<b>FUORISTRADA</b>	art. 11 violazione  art. 38 sanzione	5  lettera e)	Calpestare i prati destinati a sfalcio o i terreni sottoposti a coltura (anche se non cintati)	Sanzione fissa Euro 180	60	C/C provinciale	
<b>FUORISTRADA</b>	art. 11 violazione art. 38 sanzione	5  1 lettera e)	Parcheggio nei prati, in zone boschive e nei terreni agricoli	Sanzione fissa Euro 180	60	C/C provinciale	
<b>FUORISTRADA</b>	art. 11 violazione art. 38 sanzione	7  1 lettera e)	Esercizio dello sci d'erba in aree non destinate a tale attività	Sanzione fissa Euro 180	60	C/C provinciale	
<b>FLORA</b>	art.13 violazione  art.38 sanzione	1  1 lettera b)	Asportazione, trasporto e commercio di cortica erbosa, lettiera e strati superficiali dai terreni	48/288	96	C/C provinciale	
<b>FLORA</b>	art.14 violazione  art.38 sanzione	1  1 lettera b)	Danneggiamento o distruzione della vegetazione spontanea nei laghi, paludi, terreni di riva	48/288	96	C/C provinciale	
<b>FLORA</b>	art.15 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera f)	Raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione e commercio di parti (sia allo stato fresco che secco) delle specie vegetali a protezione assoluta	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegalmente	36 più 1 per ogni esemplare	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FLORA	art.15 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera f)	Raccolta di specie non incluse nell'elenco allegato alla L.R. 32/82, in misura superiore a 5 esemplari per persona al giorno, senza estirpazione degli organi sotterranei	Sanzione fissa e proporzionale Euro 36 più Euro 3 per ogni esemplare raccolto oltre la quantità numerica consentita, detenuto, danneggiato o commerciato illegalmente	12 più 1 per ogni esemplare eccedente	C/C provinciale	
FLORA	art.16 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera g)	Operazioni agro-silvo-pastorali effettuate nei periodi interdetti dalla Giunta Regionale	1.199/11.994	2.398	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.20 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera h)	Raccolta giornaliera oltre il consentito di: - Muschi Kg. 0,3 – Lamponi Kg.1 – Fragole Fg. 0,5 – Mirtilli Kg. 1 – Bacche di ginepro Kg. 0,2	Sanzione fissa Euro 108	36	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.20 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera i)	Raccolta di prodotti di sottobosco secondo quantitativi superiori a quelli deliberati dalla Giunta Regionale	120/1.199	240	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.23 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera m)	Raccolta di prodotti del sottobosco con l'ausilio di rastrelli, uncini od altri mezzi	Sanzione fissa Euro 108	36	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.23 violazione art.38 sanzione	3 1 lettera m)	Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro,	Sanzione fissa Euro 108	36	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.23 violazione art.38 sanzione	5 1 lettera m)	Raccolta di prodotti del sottobosco dal tramonto alla levata del sole	Sanzione fissa Euro 108	36	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.25 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera g)	Raccolta prodotti del sottobosco in periodi vietati dalla Giunta regionale	1.199/11.994	2.398	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FAUNA MINORE formiche	art.26 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera b)	Alterazione, dispersione, distruzione di nidi, larve, uova, bozzoli, adulti di formica rufa (le specie protette sono <i>F. lugubris</i> , <i>acquilonia</i> , <i>polycтена</i> )	48/288	96	C/C provinciale	
FAUNA MINORE formiche	art.26 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera b)	Commercio, vendita, cessione e detenzione per la vendita delle formiche delle specie di cui sopra	48/288	96	C/C provinciale	
FAUNA MINORE anfibi	art.27 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera n)	Raccolta, distruzione di uova, uccisione o cattura di tutte le specie di anfibi nonchè cattura, trasporto e commercio di rospi	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FAUNA MINORE  rane	art.27 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera h)	Cattura di rane oltre i 20 esemplari per persona/giorno (nelle zone di risaia oltre i 100 esemplari per persona al giorno) nel periodo dal 01/07 – 30/11	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE  rane	art.27 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera h)	Cattura di rane in periodo non consentito (01/12 – 30/06)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE  rane	art.27 violazione art.38 sanzione	3 1 lettera h)	Cattura di rane in numero superiore a quello consentito dall'autorizzazione in deroga	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE  rane	art.27 violazione art.38 sanzione	4 1 lettera h)	Cattura di rane con guadino o reti in ogni periodo dell'anno	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE  rane	art.27 violazione art.38 sanzione	5 1 lettera h)	Cattura di rane dal tramonto alla levata del sole, in qualunque periodo dell'anno	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE  lumache con guscio (chiocciola)	art.28 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera h)	Raccolta lumache nel periodo non consentito (01/11 – 31/08)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
<b>FAUNA MINORE</b>  lumache con guscio (chiocciola)	art.28 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera h)	Raccolta lumache in periodo consentito (01/09 – 31/10) oltre la quantità giornaliera consentita di 24 esemplari per persona	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
<b>FAUNA MINORE</b>  lumache con guscio (chiocciola)	art.28 violazione art.38 sanzione	4 1 lettera h)	Raccolta lumache dal tramonto al levar del sole durante il periodo consentito (01/09 – 31/10)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
<b>FAUNA MINORE</b>  gamberi	art.29 violazione art. 38 sanzione	1 1 lettera n)	Cattura, trasporto, commercio, detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce ( <i>Astacus astacus e Austropotamobius pallipes</i> )	Sanzione fissa e proporzionale Euro 108 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	36 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
<b>FAUNA MINORE</b>	art.30 violazione art. 38 sanzione	1 1 lettera g)	Cattura e detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico tutelata dalla Regione Piemonte	1.199/11.994	2.398	C/C provinciale	
<b>Disposizioni particolari</b>	art.33 violazione art. 38 sanzione	3 1 lettera l)	Vendita di specie tutelate senza regolare autorizzazione	48/288	96	C/C provinciale	